



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0645/FLP08

Roma, 20 marzo 2008

NOTIZIARIO N° 22

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Riscatto laurea : facilitazioni e rateazioni decennali

L'art. 1 comma 77 della Legge 247/2007 ha modificato l'art. 2 del Decreto legislativo 184/97 in materia di riscatto dei corsi universitari di studio. Con Notiziario FLP n. 05/08, questo Dipartimento in data 17.01.2008 si riservava di approfondire l'argomento.

L'INPS con circolare 29 del 11.3.2008, infatti, chiarisce che le nuove modalità di esercizio della facoltà di riscatto della laurea, si applicano esclusivamente alle domande presentate dal 1° gennaio 2008, ed informa che chi vuole avvalersene, avendo presentato già istanza anteriormente al 1° gennaio, potrà rinunciare alla domanda in questione e proporre una nuova dopo il 1° gennaio 2008.

Analogamente chi ha iniziato il pagamento rateale potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare, per il periodo del corso di studi residuo nuova domanda di riscatto, il cui onere però terrà conto, del diverso momento di presentazione della domanda.

Pertanto gli oneri di riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo, possono essere versati ai regimi previdenziali INPS e INPDAP in un'unica soluzione ovvero in **120 rate mensili**, senza applicazione degli interessi per la rateizzazione.

Questo trattamento di favore, peraltro conferma la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza interessi.

Và da sé che il pensionato non può chiedere o godere del pagamento rateale, per cui una eventuale rateizzazione in corso decade, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in un'unica soluzione.

L'altra novità consiste nel fatto che la facoltà di riscatto può essere esercitata anche da **soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.**

I periodi riscattati sono utili per il raggiungimento dell'anzianità contributiva e la spesa potrà defalcarsi (19%), in sede di denuncia dei redditi, anche dai genitori che sostengono effettivamente l'onere per conto dei figli ancora non lavoratori.

Il Responsabile
Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP
(Pasquale Nardone)